

**COMUNE DI OTTOBIANO
PROVINCIA DI PAVIA**

COPIA

DELIBERAZIONE N. **19**

in data: **21.06.2013**

VERBALE DI DELIBERAZIONE

DEL CONSIGLIO COMUNALE

ADUNANZA ORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE - SEDUTA PUBBLICA

**OGGETTO: RIAPPROVAZIONE CONVENZIONE TRA I COMUNI ATEM
PAVIA 1 LOMELLINA OVEST PER LO SVOLGIMENTO IN FORMA
ASSOCIATA DELLA PROCEDURA DI GARA PER
L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE GAS
METANO E SUCCESSIVA GESTIONE DEL CONTRATTO.**

L'anno **duemilatredici** addì **ventuno** del mese di **giugno** alle ore **21.00** nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

1 - CAMPEGGI Giuseppe	Presente	8 - MARCARINI Donatella	Presente
2 - TRONCONI Daniela	Presente	9 - BAINO Marco	Presente
3 - SASSI Carlino	Presente	10 - FUSAR IMPERATORE Alberto	Presente
4 - VICARIO Giovanna	Presente	11 - GAINO Maria Teresa	Assente
5 - BIGGI Adelio	Presente	12 - VENEGONI Luca	Assente
6 - CERESA Roberto	Presente	13 - PREMOLI GIANLUIGI	Presente
7 - MINGONI Luca	Assente		

Totale presenti **10**

Totale assenti **3**

Assiste il Segretario Comunale Sig. **Dott. Lucio Gazzotti** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. **Campeggi Giuseppe** assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamata la propria deliberazione n. 12 del 26.04.2013, con la quale veniva approvata la convenzione da stipulare tra i Comuni dell'Ambito Pavia 1- Lomellina ovest, per lo svolgimento della gara per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale e per la successiva gestione per anni 12, ai sensi del D.M. 12/11/2011, n 226, individuando il Comune di Vigevano a svolgere la funzione di stazione appaltante;

Considerato che, successivamente alla suddetta approvazione, alcuni Comuni appartenenti all'Ambito sopra citato hanno proposto di apportare delle modifiche alla convenzione in argomento;

Dato atto che il Comune di Vigevano, quale ente capofila e stazione appaltante, ha riformulato una nuova convenzione, recependo tali modifiche e riproponendola all'approvazione dei Comuni dell'Ambito;

Vista la bozza della nuova convenzione e ritenuto di approvarla così come riformulata;

Visti gli allegati pareri di regolarità tecnica e contabile, espressi a norma di legge;

Con voti unanimi favorevoli resi ai sensi di legge;

DELIBERA

1. Di approvare l'allegata nuova convenzione da stipulare tra i Comuni dell'Ambito Pavia 1- Lomellina ovest, per lo svolgimento della gara per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale e per la successiva gestione per anni 12, ai sensi del D.M. 12/11/2011, n 226;
2. Di revocare conseguentemente la propria deliberazione n. 12 del 26.04.2013, con la quale veniva approvata la precedente convenzione;
3. di confermare il Comune di Vigevano quale stazione appaltante;
4. di dichiarare, con separata votazione unanime, la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

ATEM GAS PAVIA 1 – LOMELLINA OVEST

CONVENZIONE TRA I COMUNI PER LO SVOLGIMENTO IN FORMA ASSOCIATA DELLA PROCEDURA DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE GAS NATURALE E LA SUCCESSIVA GESTIONE DEL CONTRATTO

premessato che

A) ai sensi dell’articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: decreto legislativo n. 164/00), il servizio di distribuzione del gas naturale è un servizio pubblico affidato dagli enti locali, mediante gara, ai soggetti di cui all’articolo 14, comma 5, dello stesso decreto legislativo;

B) il Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro per i Rapporti con le Regioni e la coesione territoriale con decreto del 19 gennaio 2011 hanno determinato gli ambiti territoriali minimi per lo svolgimento delle gare ai sensi dell’articolo 46-*bis* del decreto-legge 1 ottobre 2007, n. 159 (convertito con modifiche dalla legge 29 novembre 2007, n. 222 e modificato dalla legge del 24 dicembre 2007, n. 244 – di seguito: decreto-legge n. 159/07) e dall’articolo 30, comma 26, della legge 23 luglio 2009 n. 99 (di seguito: legge n.99/09);

C) il Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro per i rapporti con le Regioni e la coesione territoriale con decreto del 18 ottobre 2011 hanno determinato i Comuni appartenenti a ciascun ambito territoriale ed è stato individuato per la zona della “Lomellina” l’Ambito denominato “**Pavia 1 – Lomellina ovest**”, composto da 43 comuni, come elencati nel seguito della presente convenzione

D) il Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro per i Rapporti con le Regioni e la coesione territoriale, con decreto del 12 novembre 2011 n. 226 (di seguito: DM 226/11) hanno definito i criteri di gara e di valutazione dell’offerta per l’affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale, in attuazione dell’articolo 46-*bis* del decreto-legge n. 159/07;

E) l’art. 2, comma 1 del D.M. 226/2011 prevede che gli Enti locali concedenti demandano al Comune capoluogo di Provincia – laddove presente – o ad un altro soggetto appositamente individuato il ruolo di stazione appaltante per la gestione della gara e per l’affidamento del servizio di distribuzione gas naturale in forma associata secondo la normativa in materia di Enti locali;

F) Il citato D.M. 226/2011 determina in dettaglio, il procedimento di gara, i compiti della stazione appaltante, gli obblighi dei comuni componenti gli ambiti, gli obblighi dei gestori uscenti, i criteri per il rimborso agli stessi gestori uscenti, i contenuti del bando e del disciplinare di gara, i requisiti di partecipazione alla gara, i criteri per la composizione della commissione di gara, i criteri per l’aggiudicazione della gara, i criteri per la sicurezza degli impianti, il monitoraggio del servizio a regime;

G) ai sensi dello stesso D.M. 226/2011, allegato 1, l’ATEM Pavia 1 risulta incluso nell’elenco egli ATEM che devono procedere alla convocazione dei comuni per l’individuazione della stazione appaltante entro sei mesi dall’entrata in vigore del regolamento medesimo;

H) la Provincia di Pavia ha formalmente convocato i comuni in data 02/08/2012 durante la quale tutti i comuni presenti hanno espresso la scelta del Comune di Vigevano come stazione appaltante;

tutto ciò premesso

e considerato che ai fini di stabilire le modalità di gestione del procedimento, le funzioni della stazione appaltante e dei comuni appartenenti all'ambito per l'aggiudicazione della gara del servizio GAS e per il successivo monitoraggio per il periodo di appalto, tra i comuni medesimi si concorda la seguente

convenzione

Art. 1 Oggetto

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

La presente convenzione viene stipulata allo scopo di svolgere in modo coordinato e uniforme le attività concernenti la gara di affidamento del servizio di distribuzione gas su base d'Atem, come disposto dalle norme vigenti ed in particolare dal Decreto Ministeriale 226/2011 e per il successivo monitoraggio della gestione del servizio per tutto il periodo di appalto per anni 12.

Con il presente accordo si intende assicurare condizioni di efficienza, uniformità, omogeneità nel rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità dell'agire amministrativo.

Art. 2 Comuni sottoscrittori

La presente convenzione viene sottoscritta tra i Comuni facenti parte dell'Atem Pavia 1, come individuati dal D.M. 18 ottobre 2011 e precisamente :

1. Isola Sant'Antonio
2. Alagna
3. Borgo San Siro
4. Breme
5. Candia Lomellina
6. Castello d'Agogna
7. Castelnovetto
8. Ceretto Lomellina
9. Cergnago
10. Cilavegna
11. Confienza
12. Cozzo
13. Ferrera Erbognone
14. Frascarolo
15. Galliavola
16. Gambarana
17. Gambolò
18. Garlasco
19. Gravellona Lomellina
20. Langosco
21. Lomello
22. Mede

23. Mortara
24. Olevano di Lomellina
25. Ottobiano
26. Palestro
27. Parona
28. Pieve del Cairo
29. Robbio
30. Rosasco
31. San Giorgio di Lomellina
32. Sant'Angelo Lomellina
33. Sartirana Lomellina
34. Semiana
35. Suardi
36. Torre Beretti e Castellaro
37. Tromello
38. Valeggio
39. Valle Lomellina
40. Velezzo Lomellina
41. Vigevano
42. Villa Biscossi
43. Zeme

Art. 3 – individuazione e compiti del Comune di Vigevano quale stazione appaltante.

I Comuni firmatari della presente convenzione individuano prendono atto che è stato individuato il Comune di Vigevano a svolgere le funzioni di stazione appaltante e pertanto ad assumere gli atti necessari e utili alla gestione della gara per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale in forma associata per l'ATEM Pavia 1 , secondo la normativa vigente in materia di Enti locali.

Tale gestione verrà effettuata dal Comune di Vigevano in uno spirito di collaborazione con i comuni dell'Ambito, in ottemperanza alla indicazioni delle normative specifiche citate in premessa e secondo le modalità espressamente previste nella presente convenzione.

In particolare, la stazione appaltante:

- svolgerà una attività di collaborazione, assistenza, coordinamento e supporto ai comuni , quando richiesto, nello svolgimento dei compiti loro spettanti, nella raccolta dei documenti , nella predisposizione di eventuali atti amministrativi, indicazioni operative etc.
- predisporrà le linee guida programmatiche dell'ATEM Pavia 1 da inserire all'interno degli atti di gara, sulla base delle specifiche tecniche fornite da ogni singolo Comune (art.5) ;
- in collaborazione con i singoli Comuni e in conformità alle linee guida programmatiche provvederà a predisporre il documento guida per gli interventi di estensione, sviluppo e potenziamento nei singoli Comuni;
- redigerà e pubblicherà il bando di gara e il disciplinare di gara, anche sulla base della documentazione fornita da ogni singolo Comune;
- svolgerà e aggiudicherà la gara per conto degli Enti locali concedenti

- stipulerà il contratto di servizio con il gestore aggiudicatario.

La stazione appaltante è altresì delegata ad assumere anche le funzioni di parte attrice e resistente in ogni eventuale contenzioso che dovesse insorgere in sede amministrativa o civile in ogni fase del procedimento oggetto della presente convenzione

Art. 4 – La gestione del contratto

Ai sensi dell'art. 2, comma 5, del D.M. 226/2012, la stazione appaltante curerà ogni rapporto con il Gestore entrante. In particolare e svolgerà la funzione di controparte del contratto di servizio.

La stazione appaltante sarà coadiuvata, nella funzione di vigilanza e controllo, da un comitato di monitoraggio costituito dai rappresentanti degli Enti locali concedenti appartenenti all'ambito Pavia 1 per un massimo di 15 membri che le parti provvederanno a nominare entro 60 giorni dalla stipula del contratto di servizio con il gestore aggiudicatario

Art. 5 – I compiti dei comuni

In base a quanto disposto dall'art. 2, comma 6 del D.M. 226/2011, gli Enti locali concedenti forniranno alla stazione appaltante medesima la documentazione necessaria alla preparazione del bando di gara entro il **30/06/2013. - 31/08/2013**

In particolare i Comuni sottoscrittori si impegnano a fornire entro 30/06/2013 - **31/08/2013** alla stazione appaltante le informazioni concernenti l'impianto servente il proprio territorio ed in particolare:

- a. **i dati dell'impianto** di distribuzione, costituiti da un sommario dei dati più significativi della rete e degli impianti, e dallo stato di consistenza diviso per proprietario, dal numero dei punti di riconsegna articolato per tipologia di utenza e da una loro ipotesi di tasso di crescita annua sulla rete esistente e dai volumi distribuiti;
- b. **i valori delle immobilizzazioni** lorde e nette, valutati con il metodo del costo storico rivalutato e utilizzati nel calcolo del vincolo dei ricavi in base alla regolazione tariffaria, articolati per tipologia di cespiti e ripartiti per soggetto proprietario, e le corrispondenti vite utili ai fini tariffari, oltre i contributi pubblici in conto capitale e i contributi privati relativi ai cespiti di località. In particolare devono essere disponibili su formato elettronico le schede con tutti i dati rilevanti per il calcolo delle tariffe con riferimento all'ultimo anno tariffario, oltre i dati sugli investimenti realizzati successivamente;
- c. **il documento guida per** gli interventi di estensione, manutenzione e potenziamento di cui sopra;
- d. **l'eventuale valore di rimborso** da riconoscere al gestore uscente, le obbligazioni finanziarie in essere relative agli investimenti realizzati nel precedente periodo di affidamento e i contratti pubblici e privati dei gestori uscenti, relativi allo svolgimento del servizio di distribuzione e connessi con la proprietà degli impianti, quali servitù e concessioni di attraversamento;
- e. **in presenza di Enti locali concedenti** proprietari o di società patrimoniali delle reti, gli oneri annuali di cui all'articolo 8, comma 3 del D.M. 226/2011;
- f. **le informazioni sul personale** di cui all'articolo 4 comma 1, lettera g) del D.M. 226/2011;
- g. **per gli impianti con scadenza *ope legis*** della concessione successiva alla gara:

 - i. **la data di subentro**;
 - ii. **i contratti di concessione** in vigore e i piani di sviluppo degli impianti gestiti, relativamente agli obblighi previsti in concessione, per l'intero periodo residuo di concessione;
 - iii. **oltre alle informazioni** di cui ai punti precedenti al momento della pubblicazione del bando, anche le informazioni prevedibili al momento di trasferimento di gestione;

- h. **il regolamento comunale** e provinciale per l'esecuzione dei lavori stradali;
- i. L'entità della tassa o canone di occupazione del suolo e sottosuolo (TOSAP o COSAP) comunale e provinciale, nonché i relativi regolamenti.

l. e comunque a fornire ogni altra informazione che sarà necessaria alla redazione degli atti di gara.

Ciascun Ente locale concedente fornisce alla stazione appaltante entro il 31/07/2013 – **30/09/2013** le indicazioni necessarie alla definizione del piano di sviluppo di cui all'art. 15 del D.M. 226/2011 nel periodo di durata dell'affidamento e lo stato del proprio impianto di distribuzione, in modo che la stazione appaltante, in collaborazione con gli Enti locali concedenti interessati dal medesimo impianto, possa, in conformità con le linee guida programmatiche d'ambito, preparare il documento guida per gli interventi di estensione, manutenzione e potenziamento nei singoli Comuni, in base a cui i concorrenti redigono il piano di sviluppo dell'impianto.

Art. 6 – Criteri di redazione delle valutazioni degli impianti e di predisposizione delle linee guida programmatiche

I Comuni sottoscrittori della presente convenzione si impegnano alla reciproca collaborazione e alla collaborazione con la stazione appaltante ai fini della buona riuscita della gara per assicurare l'efficacia e l'economicità di tutto il procedimento.

A tale fine i comuni condividono la necessità che vengano assunti criteri omogenei di redazione delle valutazioni degli impianti e di predisposizione delle linee guida programmatiche, anche ai fini di evitare disparità tra gli stessi comuni e dispendiosi contenziosi.

La stazione appaltante, si impegna ad assicurare in tutto il procedimento di istruttoria della gara le necessarie informazioni a tutti i comuni aderenti, collaborare con gli stessi nella soluzioni di eventuali criticità, convocare periodiche riunioni informative prima di ogni essenziale passaggio del procedimento e comunque almeno nelle seguenti fasi :

- al termine della raccolta dello stato di fatto degli impianti (scadenza prevista per luglio 2013 – **agosto 2013**) ;
- per l'esame della bozza degli atti di gara, (scadenza prevista **novembre 2013**);
- per l'illustrazione degli esiti di gara, (giugno 2014)

Al fine di rispettare i principi costituzionali di buon andamento, di imparzialità e trasparenza dell'azione amministrativa i Comuni sottoscrittori e la stazione appaltante prendono atto della necessità di redigere le valutazioni e le linee guida programmatiche di cui all'art. 3 della presente convenzione avvalendosi di criteri e metodologie omogenee così da fornire alla stazione appaltante – chiamata a predisporre bando e disciplinare di gara - dei valori corretti e comparabili.

Tenuto conto dell'importanza di svolgere valutazioni corrette ed omogenee i Comuni si impegnano a :

- individuare, nel rispetto della normativa vigente e delle convenzioni e dei contratti vigenti con il gestore uscente, le reti ascrivibili alla proprietà comunale che non dovranno essere oggetto di riscatto ma messe a disposizione del gestore subentrante dietro corresponsione del relativo capitale investito netto che l'Autorità riconosce ai fini tariffari
- individuare i contributi pubblici e privati da scomputare dalle somme dovute al gestore uscente
- valutare con rigore e nel rispetto della normativa vigente e delle convenzioni e dei contratti vigenti con il gestore uscente il valore delle reti con riguardo al degrado fisico, al costo di ricostruzione e al valore di ammortamento dei beni oggetto di riscatto ,
- accertare che i consulenti eventualmente chiamati a collaborare allo svolgimento dell'attività di cui sopra non siano in effettivo o potenziale conflitto di interessi.

A tal fine i Comuni firmatari della presente convenzione , prima di sottoscrivere e validare in contraddittorio con il gestore ogni valutazione dell'impianto servente il proprio comune, si impegnano ad acquisire il parere non vincolante della stazione appaltante entro 30 giorni dalla ricezione della documentazione.

Art. 7 – Procedure di decisione

I Comuni sottoscrittori nominano un comitato con funzioni consultive composto da **7 (sette)** Comuni al quale la stazione appaltante sottoporrà - al fine di ricevere un parere consultivo ma non vincolante - le più rilevanti questioni in ordine alle attività previste dalla presente convenzione.

Laddove si rendesse necessaria una procedura di decisione estesa a tutti i Comuni facenti parte dell'Atem, il peso ponderale di ogni singolo Comune sarà calcolato in base al criterio capitaro, ad esclusione della decisione di cui all'art. 2, comma 7 del D.M. 226/2011 che verranno prese in base al dettato normativo.

I termini previsti nella presente convenzione sono da considerarsi ordinatori, fermo restando che ciascun Comune si impegna a prestare la massima collaborazione affinché il procedimento si concluda nei tempi previsti.

Art. 8 – Il rimborso per le spese sostenute

Tenuto conto che ai sensi dell'art. 8, comma 1, del D.M. 226/2011 il gestore subentrante è tenuto a corrispondere alla stazione appaltante una somma a copertura delle attività poste in essere dagli enti locali per la gara d'Atem e tenuto altresì conto che l'Autorità per l'energia elettrica ed il gas ha individuato una somma complessiva per le funzioni dei singoli Comuni, senza indicare quali debbano essere le somme riconosciute ad ogni singolo Ente locale, i Comuni firmatari della presente convenzione, stabiliscono che - le spese sostenute dagli Enti locali per la valutazione degli impianti - potranno essere rimborsate dal gestore aggiudicatario della gara in una misura massima equivalente a :

Euro 3.000 a Comune + 1,83 euro a pdr

pdr - è il numero dei punti di riconsegna, ai sensi della delibera 159/98/AEEG, esistenti nell'anno precedente a quello di riferimento

Comune – ente locale firmatario della presente convenzione

Art. 9 – Referente della convenzione

Ciascun comune nominerà un funzionario quale referente esecutivo della presente convenzione entro 10 giorni dalla sottoscrizione della presente convenzione.

Il referente esecutivo del singolo Comune coadiuva la stazione appaltante comunicando le esigenze specifiche del proprio Ente, fornendo tutte le informazioni, reperendo e mettendo a disposizione la documentazione necessaria, ivi compresa la realizzazione di nuovi tratti di rete o la sua manutenzione straordinaria.

Art 10 – Rinvio

Per tutto quanto non espressamente previsto nella presente Convenzione si fa rinvio a successivi accordi tra i comuni sottoscrittori della presente convenzione

Qualora nel corso del procedimento si rendesse necessario assumere decisioni operative che richiedano uniformità di comportamento degli enti appartenenti

all'ATEM , la stazione appaltante, sentito il Comitato di cui al 1° comma dell'art. 7, emanerà opportune direttive.

Delibera di C.C. n. 19 del 21.06.2013

P A R E R I P R E V E N T I V I

Ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità TECNICA, della proposta di deliberazione formalizzata col presente atto:

**IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO
F.to Arch. Francesco
Dondi**

Delibera di C.C. n. 19 del 21.06.2013

Letto Approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE

F.to Campeggi Giuseppe

IL SEGREATARIO COMUNALE

F.to Dott. Lucio Gazzotti

Viene pubblicata all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal 29.06.2013 al 14.07.2013 ai sensi dell'Art.124, comma 1° del T.U. 267/2000

Addì, __29.06.2013__

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott. Lucio Gazzotti

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'Art. 134 D.Lgs267/00:

- Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (09.07.2013) - Art.134, comma 3°del D.Lgs267/00
- È stata dichiarata immediatamente eseguibile - Art. 134 - comma 4° del D.Lgs267/00

Addì, __09.07.2013__

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott. Lucio Gazzotti

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.

Addì 29.06.2013

**Il Responsabile Servizio Amministrativo
Tacconi Gisella Teresa**
